

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2
DELLA PROVINCIA L'AQUILA
(L.R. 17/2011)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 30 Aprile 2021

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI DI ASP N.2 DELLA PROVINCIA
DELL'AQUILA NON GRAVATI DA USO CIVICO.**

ART. 1 -SCOPI E FINALITA'

1.Il presente Regolamento disciplina le concessioni dei terreni di Asp n.2 della Provincia dell'Aquila non gravati dal diritto di uso civico di pascolo, compatibilmente con le norme regionali e statali vigenti.

2.Ai fini di quanto sopra, sono destinati ad uso pascolativo i terreni indicati nell'Elaborato catastale allegato al presente atto. Nelle aree specificamente individuate nell'Elaborato predetto, il pascolamento deve intendersi sempre escluso in conseguenza delle limitate dimensioni e del fatto che, benché classificate catastalmente a pascolo, hanno di fatto perso tale tipo di utilizzo, perché coperte da boschi o perché limitrofe a centri abitati.

**ART.2 -REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI TERRENI
NON GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.**

1. E' requisito soggettivo indispensabile per l'accesso all'assegnazione dei terreni, quello di essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale o altro tipo di imprenditore singolo o associato così come regolamentato dal Codice Civile e dalla legislazione speciale e possedere la residenza nel Comune di riferimento, in cui insiste il terreno, da almeno 5 anni. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data indicata quale termine per la presentazione delle domande indicata nel relativo avviso pubblico ed asseverati con la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia

2. La concessione è consentita ai soggetti titolari dei predetti requisiti che non abbiano posizioni debitorie nei confronti di Asp n.2 della Provincia dell'Aquila.

3.I richiedenti devono, in ogni caso, essere in possesso del registro di stalla e/o del passaporto e/o delle attestazioni sanitarie aggiornati, per i capi di bestiame per i quali sono previsti.

ART.3 DURATA

1.I suddetti terreni saranno dati in concessione per il pascolo per una durata di anni 7 (sette) e non possono consentire una modifica delle condizioni ambientali d'origine dei beni dell'ente interessati, previa autorizzazione di Asp.

2.La concessione non è automaticamente rinnovabile e si intende risolta alla scadenza stabilita, senza necessità alcuna di comunicare la disdetta. Asp si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione, precedentemente rilasciata, in qualsiasi momento della sua durata, con preavviso di almeno sei mesi, per ragioni di provata necessità o di pubblica utilità.

ART.4 –DOMANDE

1.Il Responsabile del Servizio competente, con apposito avviso, inviterà a presentare, entro i termini prestabiliti nell'avviso medesimo, le domande di concessione di assegnazione individuale dei terreni indicati nell'Elaborato catastale allegato al presente atto, compilate sugli appositi modelli predisposti dall'Ente.

2.Il Responsabile del Servizio, in base alle domande ricevute, provvederà alla predisposizione e pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo seguente.

ART. 4 –GRADUATORIA

1. Il Responsabile del Servizio, terminato il periodo di pubblicazione dell'Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute entro i termini assegnati.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2
DELLA PROVINCIA L'AQUILA
(L.R. 17/2011)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 30 Aprile 2021

2. La graduatoria sarà stilata assegnando i punteggi come di seguito:

- titolo di imprenditore agricolo professionale (IAP) punti 5;
- coltivatore diretto punti 3;
- altri imprenditori agricoli punti 2;

2. Residenza nel comune di riferimento del terreno:

- da 5 anni punti 1;
- da oltre 5 anni punti 3;

3. Ulteriori punteggi:

- titolare azienda età inferiore a 40 anni punti 3;
- titolare azienda di genere femminile punti 2.

ART. 5 -ASSEGNAZIONE E PASCOLI

1.I terreni saranno assegnati ai richiedenti sulla base di una apposita graduatoria di merito. La formazione della graduatoria per l'assegnazione di fondi rustici avverrà sulla base del punteggio di merito assegnato da una apposita commissione. I criteri di cui sopra sono i seguenti:

2.Il numero dei capi, secondo il rapporto UBA (unità bovina adulta) dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento, ossia 1 UBA per HA previsti dalla legge Regionale n. 9/2020.

3. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame stabilito dal Regolamento di Asp n.2 della Provincia dell'Aquila.

5.1 CARICHI PASCOLIVI

Il carico di bestiame consentito verrà definito in base alle richieste pervenute ed alla verifica dello stato e le condizioni del terreno pascolivo da assegnare e la conversione mediante i seguenti criteri:

<u>SPECIE ANIMALI</u>	<u>U.B./capo</u>
<i>Lattanti o avvezzati sino all'età di 1 anno</i>	<i>4</i>
<i>Vacca (sopra 2 anni)</i>	<i>1</i>
<i>Vitello (da sei mesi a 24 mesi)</i>	<i>3</i>
<i>Cavallo di ogni specie ed altri equini</i>	<i>1</i>
<i>Capra</i>	<i>6</i>
<i>Pecora</i>	<i>6</i>

Il pascolo potrà subire limitazioni nelle aree ricoperte di cespugli aventi funzioni protettive, a norma dell'art. 9 del R.D.L.30 dicembre 1923 e successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali al momento vigenti.

ART. 6 -DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO

1.Scaduto il termine per la presentazione della domanda, i cittadini che volessero immettere al pascolo i propri capi di bestiame sui terreni di Asp, indicati nell'Elaborato catastale allegato al presente atto, dovranno

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2
DELLA PROVINCIA L'AQUILA
(L.R. 17/2011)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 30 Aprile 2021

rivolgere apposita domanda, indirizzata al competente Responsabile del Servizio, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui i terreni di proprietà di Asp siano ancora disponibili.

ART. 7 -RISCOSSIONE DEL CANONE

1.La riscossione delle tariffe per le Concessioni individuali di terreno ad uso pascolo avverrà tramite bonifico bancario intestato ad Asp n.2 della Provincia dell'Aquila, da versare in unica soluzione entro la data indicata contratti di concessione.

2.La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto comporterà l'impossibilità di procedere alla concessione del terreno.

ART. 8 -TARIFFE

1.Si considera un costo pari ad euro 60,00 euro ad ettaro mensili.

ART. 9 -PERIODO DI INIZIO E FINE DELL'ATTIVITA' DI PASCOLO

1.Nei terreni indicati nell'Elaborato catastale allegato al presente atto, il periodo di pascolamento è consentito per tutto l'anno nei termini indicati nel provvedimento di concessione.

ART. 10 -LAVORI DI MIGLIORIA DEI PASCOLI

1.Potranno essere eseguiti, oltre ai lavori di ordinaria cultura e manutenzione, piccoli lavori di risistemazione ai manufatti esistenti, lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del pascolo, quali la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e dio pere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità, previo accordo scritto con Asp.

ART. 11 -RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1.I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle eventuali opere esistenti nei pascoli e, in caso di danneggiamento, i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.

2.Nel caso in cui siano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione valuterà i danni e applicare le sanzioni.

3.Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova al momento dell'assegnazione, di cui il richiedente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive. In modo particolare l'affittuario dovrà garantire l'accesso alle condotte al fondo concesso per l'esercizio di eventuali servitù passive che gravano sullo stesso.

ART. 12 -MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

1.L'esercizio del pascolo sui terreni di Asp va esercitato secondo le seguenti modalità:

a)Vigilanza degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto di concessione.

b)Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L.

c)Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2
DELLA PROVINCIA L'AQUILA
(L.R. 17/2011)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 30 Aprile 2021

d)Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative.

e)Obbligo del titolare dell'allevamento ovino di comunicare il sito in cui verrà eventualmente realizzato lo "stazzo" e il materiale utilizzato per la recinzione.

f)Obbligo del titolare dell'allevamento ovino di procedere alla successiva bonifica del sito in cui è stato eventualmente realizzato lo "stazzo".

g)In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio A.S.L. . La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.

2.Asp declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

ART. 13 -COMPORTAMENTI VIETATI

Sono vietati i seguenti comportamenti e azioni:

1.È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.

2.È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione di Asp.

3.È vietato immettere nei terreni concessi in uso un numero di capi superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

4.È vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.

5.È vietata l'asportazione delle deiezioni prodotte dal bestiame, sia ai diretti proprietari che a terzi, in quanto suddette deiezioni restano acquisite al pascolo come concime naturale.

6.È vietato cedere ad altri la concessione dei terreni.

7.È vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.

8.È vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.

9.È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte di Asp e di asportare dai terreni pascolativi fieno, stame e legna.

10.È vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.

11.È vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.

ART.14 –SANZIONI

1.Nel verificarsi di uno dei predetti comportamenti vietati, di cui all'art.13 del presente Regolamento, l'allevatore verrà diffidato a ripristinare le condizioni legali entro e non oltre 5 giorni dall'atto di notifica, previa risoluzione contrattuale.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2
DELLA PROVINCIA L'AQUILA
(L.R. 17/2011)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 30 Aprile 2021

ART. 15 -DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il mancato pagamento della tariffa del canone di concessione, comporterà una sanzione del 30% dell'importo dovuto.
2. La violazione di più norme al presente Regolamento comporterà automaticamente la decadenza della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
3. In nessun caso l'Amministrazione è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli.
4. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.
5. Asp declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dallo sconfinamento degli animali al pascolo presso i terreni in argomento.

ART. 16 -NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Cda di approvazione.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge nazionali e regionali vigenti. Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente Regolamento.